

Consulenti e collaboratori

Gli incarichi di consulenza o di collaborazione rientrano nei Contratti di servizi ed il relativo affidamento avviene nel rispetto del Regolamento Appalti adottato dalla Società, il cui estratto viene di seguito riportato.



CVA



**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE
IN REGIME PRIVATO**

approvato dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione del 27 ottobre 2011

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



SOMMARIO

...(omissis)...



...(omissis)...

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, written over the printed text 'IL SEGRETARIO'.

C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, written over the printed text 'IL PRESIDENTE'.

Regolamento dei contratti in regime privato
approvato con deliberazione C.d.A. del 27/10/2011
in vigore dal 01/12/2011



PREMESSA

Il presente Regolamento dei contratti in regime privato ("**Regolamento Contratti Privati**" o "**Regolamento**") ha la finalità di indirizzare e di disciplinare l'attività contrattuale di C.V.A. S.p.A. ("**CVA**" o "**Committente**") per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori rientranti nell'ambito delle attività direttamente esposte alla concorrenza e di seguito meglio indicate.

Con decisione della Commissione Europea n. 2010/403/UE del 14 luglio 2010 ("**Decisione**") [All. A], assunta ai sensi dell'art. 30 della Direttiva 2004/14/CE ("**Direttiva**"), è stato stabilito che la normativa ad evidenza pubblica contenuta nella Direttiva non si applica ai contratti strumentali ad attività svolte in Italia e riguardanti:

- a) la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nella sola Zona nord;
- b) la fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull'intero territorio nazionale.

La Decisione è stata recepita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie, con il decreto ministeriale del 5 agosto 2010 [All. B], con cui l'esonero sopra disposto è stato espressamente esteso alle norme del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ("**Codice dei Contratti Pubblici**").

Dal 18 novembre 2010, data di pubblicazione ed efficacia del Decreto, CVA S.p.A. non è più tenuta all'osservanza delle norme della Direttiva n. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 e del Codice dei Contratti Pubblici per tutti i contratti finalizzati alle attività indicate nella Decisione.

Al fine di adeguare le regole organizzative interne a tale nuova realtà giuridica, CVA ha inteso redigere e adottare un nuovo Regolamento dell'attività contrattuale, destinato a disciplinare le modalità di affidamento dei contratti non più sottoposti al Codice dei Contratti Pubblici.

Tali contratti, come confermato dall'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici nella Determina 22 dicembre 2010, 10 [All. C], sono accordi aventi natura di diritto privato e sono assoggettati alle disposizioni del Codice Civile italiano, salvo espressi richiami normativi specificamente previsti nel testo del Regolamento.

C.V.A. S.p.A.

Regolamento dei contratti in regime privato
approvato con deliberazione C.d.A. del 27/10/2011
in vigore dal 01/12/2011




Permane la necessità di adottare forme di contrattazione nel rispetto delle previsioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici esclusivamente per le attività svolte nei mercati della fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in bassa tensione e di produzione e vendita all'ingrosso nelle Zone diverse da quella Nord e, quindi, non destinati a consentire l'esecuzione delle attività sopra indicate alle lettere a) e b), per le quali si applicano le disposizioni del Regolamento degli Appalti di Forniture, Lavori e Servizi interno a CVA e approvato con C.d.A. del 30 marzo 2007 [All. D].

~~IL SEGRETARIO~~

~~IL PRESIDENTE~~

C.V.A. S.p.A.

Regolamento dei contratti in regime privato
approvato con deliberazione C.d.A. del 27/10/2011
in vigore dal 01/12/2011



PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto.

1.1 Il presente Regolamento disciplina:


- a) le modalità di individuazione della controparte contrattuale di CVA nei rapporti in cui quest'ultima è parte committente;
- b) le fasi di conclusione ed esecuzione dei relativi Contratti.

Art. 2 Definizioni.

2.1 Nell'interpretazione e applicazione del presente Regolamento, si intende per:

- a) "**Clients connessi in altissima, alta e media tensione**", rispettivamente i clienti finali industriali connessi con tensioni nominali di valore rispettivamente superiore a 220 kV (AAT), superiore a 35 kV e inferiore o uguale a 220 kV (AT) e superiore a 1 kV e inferiore o uguale a 35 kV (MT);
- b) "**Clients connessi in bassa tensione**", i clienti finali, domestici e non, connessi con tensioni nominali di valore inferiore o uguale ad i kV (BT);
- c) "**Codice dei Contratti Pubblici**", il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d) "**Contraente**", la controparte contrattuale di CVA (appaltatore o fornitore);
- e) "**Contratti**", i contratti di lavori, di servizi e/o di forniture in cui CVA è parte committente;
- f) "**Contratti di fornitura/e**", contratti aventi ad oggetto le forniture di prodotti, materiali, macchinari e apparecchiature, parti di ricambio, ecc.; ad esse sono equiparati i contratti di leasing e di locazione, anche finanziaria, ove non riferiti ad immobili e i contratti di revisione e riparazione da eseguirsi presso le officine del fornitore, nei quali la fornitura di materiale assume una rilevanza prevalente rispetto alla mano d'opera;
- g) "**Contratti di lavori**", contratti aventi ad oggetto attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, riparazione, restauro e manutenzione di beni immobili, edifici, opere civili, ecc.;
- h) "**Contratti Misti**", i contratti che riguardano più attività, di cui almeno una è compresa tra quelle per cui trova applicazione il Regime vincolato;
- i) "**Contratti di servizi**", contratti aventi ad oggetto la prestazioni di servizi di diversa natura.
- j) "**CVA**", "**Società**" o "**Committente**", C.V.A. S.p.A. a socio unico - Compagnia Valdostana delle

Regolamento dei contratti in regime privato
approvato con deliberazione C.d.A. del 27/10/2011
in vigore dal 01/12/2011



Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. a socio unico con sede in Via Stazione, 31, 11024 Chatillon (AO);

- k) **“Decisione”**, la Decisione della Commissione Europea n. 2010/403/UE del 14 luglio 2010 (GUCE L. 186 del 20 luglio 2010), che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella «Zona Nord» dell’Italia e la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- l) **“Decreto”**, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie del 5 agosto 2010 (GURI n. 270 del 18 novembre 2010), di *“indicazione delle attività che sono escluse dall’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) a norma dell’articolo 219 dello stesso decreto legislativo”*;
- m) **“Direttiva”**, la Direttiva n. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- n) **“Fornitura di energia elettrica al dettaglio”**, la vendita di energia elettrica ai “clienti finali”, intesi quali persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica esclusivamente per uso proprio, sia esso un consumo domestico o un consumo a fini professionali, sull’intero territorio della Repubblica Italiana;
- o) **“Funzione Acquisti e Appalti”**, la struttura interna che nell’organigramma di CVA cura la gestione amministrativa e contrattuale dell’attività negoziale della Società, secondo quanto indicato nel Regolamento;
- p) **“Operatori”**, le imprese e i soggetti tra i quali CVA individua il Contraente;
- q) **“Proponente”**, l’operatore che ha manifestato l’intenzione negoziale di contrarre con CVA, mediante presentazione di proposta contrattuale secondo le modalità previste nel presente Regolamento;
- r) **“Produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica”**, la produzione di elettricità in centrali elettriche, nonché l’importazione di energia elettrica attraverso i punti di interconnessione, ai fini della rivendita a grossisti, *trader* ed altri operatori all’interno dei mercati elettrici regolamentati gestiti da GME S.p.A. o nel mercato libero *over-the-counter* per mezzo di contratti bilaterali;
- s) **“Regime privato”**, le modalità di affidamento dei Contratti di lavori, di servizi e/o di forniture non

IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE



sottoposti ad alcuna delle previsioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici ed essenzialmente rimessi alla comune autonomia negoziale di diritto privato;

- t) **“Regime vincolato”**, il complesso delle regole di natura pubblicistica che CVA è tenuta a rispettare nell’affidamento di appalti di lavori, di servizi e/o di forniture riguardanti le attività dei settori speciali che ricadono nell’ambito di applicazione della Direttiva e del Codice;
- u) **“Settori speciali”**, sono le attività rientranti nei settori del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei trasporti, dei servizi postali, dello sfruttamento di area geografica, come definiti negli articoli 208-213 del Codice;
- v) **“Unità richiedente”**, la struttura interna che esprime, tramite il dirigente responsabile, l’esigenza di acquisto del bene o della prestazione in termini di oggetto e di finalità del Contratto;
- w) **“Zona nord”**, i territori costituenti la Zona geografica Nord: le Regioni Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; la Zona Monfalcone; le Zone virtuali estere Francia e Svizzera; le Zone virtuali estere Austria e Slovenia.

Art. 3 Ambito di applicazione.

3.1 Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento tutti i Contratti che CVA conclude, in qualità di committente, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, ad eccezione di quelli indicati al successivo paragrafo 3.2.

3.2. Rimangono disciplinati dal Regolamento degli Appalti di Forniture, Lavori e Servizi approvato con deliberazione del C.d.A. del 30 marzo 2007:

- a) i Contratti interamente destinati allo svolgimento di attività di vendita al dettaglio ai Clienti in bassa tensione su tutto il territorio nazionale;
- b) i Contratti interamente destinati allo svolgimento di attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica al di fuori della Zona Nord;
- c) i Contratti interamente destinati allo svolgimento di attività rientranti nei Settori speciali diversi da quello dell’energia elettrica, ove venissero esercitati (gas, energia termica, acqua, petrolio, etc.);
- d) i Contratti Misti, nelle ipotesi specificate al successivo art. 4.

Qualora permanessero dubbi in ordine al Regime da adottare, la Funzione Acquisti e Appalti potrà richiedere il supporto dell’Ufficio legale di CVA, dandone segnalazione al Direttore Generale.

Art. 4 Contratti Misti.

4.1 In presenza di Contratti Misti, si applica la disciplina contenuta nel presente Regolamento ad



eccezione dei seguenti casi:

- a) se l'attività cui è principalmente destinato il Contratto Misto rientra tra quelle sottoposte al Regime vincolato;
- b) se è impossibile determinare quale sia l'attività cui è principalmente destinato il Contratto Misto.

4.2 Per attività cui è principalmente destinato il Contratto si intende quella al cui svolgimento è funzionalmente riconducibile il Contratto. Qualora la funzione tecnico-economica del Contratto non sia univocamente riconducibile ad una specifica attività, possono essere utilizzati criteri di prevalenza economica.

4.3. In presenza di un Contratto Misto, l'Unità richiedente sarà tenuta ad indicare le valutazioni svolte con riguardo alla "destinazione principale" dell'attività del Contratto Misto ovvero, in mancanza, la prevalenza economica della prestazione ricadente nel Regime privato.

4.4 Ai fini della determinazione della prevalenza funzionale o economica della prestazione ricadente nel Regime privato rispetto a quella non ricompresa, la Funzione Acquisti e Appalti dovrà richiedere, se del caso, all'Unità richiedente una relazione illustrativa integrativa supportata da idonea documentazione a descrizione della fattispecie in esame. In esito a quanto sopra, la Funzione Acquisti e Appalti individuerà il Regime applicabile.

Qualora permanessero dubbi in ordine al Regime da adottare, la Funzione Acquisti e Appalti potrà richiedere il supporto dell'Ufficio legale di CVA, dandone segnalazione al Direttore Generale.

Art. 5 Normativa di riferimento.

5.1 Nell'ambito dell'attività contrattuale oggetto del presente Regolamento viene osservato il quadro normativo delineato, tra l'altro, dalle seguenti fonti:

- a) Codice civile.
- b) Legislazione antimafia.
- c) Norme in materia di tutela della sicurezza del lavoro, ove applicabile (tra cui il D.Lgs. n. 81/2008).
- d) Norme in materia di tutela dei lavoratori dell'appaltatore, ove applicabile (tra cui art. 1676 cod. civ. e art. 29 D.Lgs. n. 276/2003).

Art. 6 Principi guida.

6.1 CVA, nel rispetto del presente Regolamento, intende stimolare la concorrenza tra i potenziali Contraenti privati, nell'ottimizzazione dei fini istituzionali della Società con la realizzazione della massima economicità a fronte del miglior perseguimento dello scopo della Società.

IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE



In ragione della natura di diritto privato dei Contratti e in ottemperanza ai principi sopra richiamati, potranno essere adottate forme di pubblicità ove funzionali ai fini sociali di CVA, secondo le previsioni indicate nel Regolamento.

...(omissis)...

Regolamento dei contratti in regime privato
approvato con deliberazione C.d.A. del 27/10/2011
in vigore dal 01/12/2011



...(omissis)...

~~IL SEGRETARIO~~

C.V.A. S.p.A.

~~IL PRESIDENTE~~



...(omissis)...



...(omissis)...

IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE



PARTE II - REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 Modalità di individuazione del Contraente.

10.1 Il Contraente è individuato mediante una delle seguenti modalità, adottata sulla scorta dei criteri di scelta indicati all'art. 11:

- a) Raccolta pubblica di proposte.
- b) Selezione per numero chiuso di Operatori da anagrafica fornitori.
- c) Ricorso ad elenco Operatori qualificati.
- d) Affidamento diretto ad Operatore individuato.

10.2 La scelta della modalità da utilizzare, assunta secondo i criteri specificati nel seguito, è proposta dall'Unità richiedente alla Funzione Acquisti e Appalti, in ordine ai profili tecnici, alle condizioni e alle specificità del mercato di riferimento.

La Funzione Acquisti e Appalti procederà alla valutazione e alla indicazione della modalità di acquisto da adottare.

Art. 11 Requisiti degli Operatori.

11.1 Gli Operatori devono:

- a) essere in possesso della capacità negoziale di diritto privato (non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né essere sottoposti al relativo procedimento);
- b) essere in possesso di regolare iscrizione presso la Camera di Commercio per settore d'attività analogo a quello dedotto in Contratto;
- c) essere in regola con la normativa antimafia.

11.2 Al solo fine di limitare il perimetro della scelta agli Operatori di maggior affidabilità ed esperienza professionale, l'Unità richiedente e la Funzione Acquisti e Appalti possono stabilire requisiti ulteriori di carattere tecnico o economico, prevedendo che l'Operatore debba possedere e comprovare:

- a) condizioni di solidità e solvibilità tali da non trovarsi nelle condizioni di "impresa in difficoltà" indicate nella Comunicazione della Commissione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in GUCE 2004/C 244);
- b) determinati livelli di fatturato globale o di fatturato relativo all'attività dedotta in Contratto;

Regolamento dei contratti in regime privato
approvato con deliberazione C.d.A. del 27/10/2011
in vigore dal 01/12/2011



- c) idonee referenze bancarie;
- d) referenze in ordine al buon esito di contratti in favore di diverso committente;
- e) determinati standard di dotazione strumentale, di personale, di sedi, di competenze o di know-how;
- f) certificato di qualità per attività analoghe a quelle dedotte in Contratto;
- g) abilitazioni professionali eventualmente richieste per lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto;
- h) ulteriori requisiti individuati secondo le specificità del Contratto.

Dovranno essere, in ogni caso, richieste le attestazioni, le certificazioni, le abilitazioni e ogni altro requisito o documento previsto da leggi o norme amministrative specifiche.

11.3 I requisiti stabiliti secondo quanto previsto nel presente articolo non devono essere tali da compromettere le opportunità derivanti dal confronto competitivo tra Operatori e devono, in ogni caso, essere proporzionati al rilievo economico e tecnico del Contratto.

11.4 I requisiti dovranno essere posseduti direttamente dagli Operatori. Qualora i requisiti siano posseduti dall'Operatore indirettamente, la Funzione Acquisti e Appalti, coadiuvata dall'Unità richiedente e, qualora necessario, dall'Ufficio legale di CVA, valuterà la congruità e l'ammissibilità di tale possesso; l'esito di tale valutazione sarà sottoposta all'approvazione della Direzione Generale.

11.5 E' ammessa la partecipazione ad Operatori tra loro raggruppati secondo i criteri e le modalità stabilite nell'apposito allegato al Regolamento.

11.6 L'Unità richiedente comunicherà alla Funzione Acquisti e Appalti l'ammissione e il limite di ammissione del subappalto. In caso di subappalto, fermo il divieto di un subappalto totale o a cascata, si applicheranno le disposizioni di cui al codice civile, salva la responsabilità totale e solidale dell'appaltatore per tutto quanto eseguito dal subappaltatore e per ogni conseguenza derivante o connessa al subappalto.

...(omissis)...

~~IL SEGRETARIO~~

C.V.A. S.p.A.

~~IL PRESIDENTE~~


Regolamento dei contratti in regime privato
approvato con deliberazione C.d.A. del 27/10/2011
in vigore dal 01/12/2011



...(omissis)...

Art. 13 Fase di negoziazione

13.1 Sino alla definitiva individuazione del Contraente, è sempre ammessa l'apertura di una fase di negoziazione da parte della Funzione Acquisti e Appalti, supportata dall'Unità richiedente, con uno o più proponenti, volta ad ottenere condizioni economiche, tecniche o qualitative migliori di quelle contenute nelle proposte ricevute entro i termini originariamente assegnati.



SEZIONE 2 - RACCOLTA PUBBLICA DI PROPOSTE

...(omissis)...

~~IL SEGRETARIO~~

C.V.A. S.p.A.

~~IL PRESIDENTE~~



...(omissis)...



...(omissis)...

Art. 18 Pubblicità.

18.1 La manifestazione d'interesse è sottoposta a forme di pubblicità idonee a richiamare l'interesse di un numero sufficientemente ampio di Operatori del mercato di riferimento.

18.2 E' sempre prevista la pubblicizzazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Società.

18.3 Qualora ritenuto utile al fine di ottenere migliori condizioni contrattuali tramite l'innalzamento del livello di competizione tra gli Operatori, può essere disposta la pubblicazione, per estratto, dell'avviso di sollecitazione a proporre sui quotidiani locali o nazionali.

IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE




18.4 Possono altresì essere adottate ulteriori forme di diffusione della conoscenza della manifestazione d'interesse, quali – ad esempio – la segnalazione alle associazioni di categoria dei fornitori, la richiesta di pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo di media alternativi.

18.5 Qualora si adottino diverse forme di pubblicità, deve tendenzialmente essere garantita la contemporaneità nella loro adozione.

18.6 Ogni forma ulteriore, rispetto alla pubblicazione di cui al precedente comma 18.2, può essere richiesta dalla Funzione Acquisti e Appalti, anche su indicazione dell'Unità richiedente. Tale richiesta deve essere avanzata alla Direzione Generale per l'autorizzazione a procedere.

...(omissis)...


Regolamento dei contratti in regime privato
approvato con deliberazione C.d.A. del 27/10/2011
in vigore dal 01/12/2011



...(omissis)...


IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.


IL PRESIDENTE



...(omissis)...



SEZIONE 3 - SELEZIONE PER NUMERO CHIUSO DI OPERATORI DA ANAGRAFICA
FORNITORI

...(omissis)...

IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE



...(omissis)...

Art. 26 Criteri di individuazione degli Operatori da invitare.

26.1 Gli Operatori da invitare a proporre sono individuati dalla Funzione Acquisti e Appalti, anche su segnalazione dell'Unità richiedente:

- a) attingendo all'anagrafica fornitori di CVA;
- b) tramite ricerca di mercato;
- c) mediante la manifestazione d'interesse di cui al successivo art. 28.

26.2 L'individuazione degli Operatori da invitare costituisce l'esito della determinazione delle funzioni e uffici competenti, salva la necessità di motivare, a fini interni, la sua rispondenza agli interessi imprenditoriali della Società.



...(omissis)...

IL SEGRETARIO


C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE



SEZIONE 4 – RICORSO AD ELENCO OPERATORI QUALIFICATI

...(omissis)...



...(omissis)...

Art. 36 Criteri di individuazione degli Operatori da interpellare.

36.1 Gli Operatori da interpellare sono individuati dalla Funzione Acquisti e Appalti, su segnalazione dell'Unità richiedente, tra quelli iscritti per la categoria merceologica attinente al prodotto o alla prestazione dedotta in Contratto.

36.2 L'individuazione degli Operatori da interpellare è effettuata secondo criteri di:

- a) affidabilità dell'Operatore;
- b) sicurezza e tempestività dell'approvvigionamento;
- c) economicità.

...(omissis)...


IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.


IL PRESIDENTE



...(omissis)...



SEZIONE 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO AD OPERATORE INDIVIDUATO

Titolo I - Procedura ordinaria

...(omissis)...

Art. 40 Ipotesi di ricorso all'affidamento diretto ad Operatore individuato.

40.1 Può farsi ricorso all'affidamento a un Operatore individuato direttamente nei seguenti casi:

- a) qualora nonostante l'esperimento delle precedenti modalità di comparazione tra più proposte o di richiesta di manifestazioni d'interesse o di inviti ad Operatori specifici di cui alla precedenti Sezioni 2, 3 o 4, non si sia addivenuto per qualsiasi motivo all'individuazione del Contraente idoneo ovvero non siano pervenute offerte o manifestazioni di interesse;
- b) qualora l'Unità richiedente eccepisca motivate ragioni d'urgenza che rendano impossibile, inopportuno o non conveniente attendere agli adempimenti previsti per le precedenti modalità;
- c) qualora l'Unità richiedente attesti che la prestazione o il bene richiesto è offerto da un unico Operatore sul mercato;
- d) qualora l'Unità richiedente attesti che dal confronto competitivo tra più proponenti CVA non conseguirebbe nessun particolare vantaggio tecnico o economico in termini di prezzo, qualità o livello di prestazioni;
- e) qualora, con riguardo ad incarichi di natura professionale, l'individuazione del professionista richiede il ricorso ad un rapporto fiduciario.

...(omissis)...

IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE




Art. 42 Individuazione del Contraente.

42.1 L'individuazione del Contraente da parte della Unità richiedente è effettuata secondo criteri che assicurino:

- a) affidabilità dell'Operatore;
- b) sicurezza e tempestività dell'approvvigionamento;
- c) piena rispondenza alle esigenze tecniche sottese al Contratto;
- d) impegno ad una diligente e regolare esecuzione del Contratto;
- e) economicità.

42.2 La scelta è rimessa alla valutazione dell'Unità richiedente, salva la necessità di motivare, a fini interni, la sua rispondenza agli interessi imprenditoriali della Società.

...(omissis)...



Titolo II – Procedura straordinaria

Art. 43 Affidamento diretto in caso di elevata urgenza o di pericolo

43.1 Qualora ricorrano le ipotesi di seguito indicate, l'Unità richiedente, acquisita l'autorizzazione da parte dell'organo indicato al precedente comma 42.3, può procedere con l'affidamento diretto ad un Operatore individuato, anche senza il tramite della Funzione Acquisiti e Appalti, nei limiti ed al solo scopo di rimuovere la situazione di pericolo o di danno grave:

(i) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per la Società che possano cagionare danni o compromettere la tutela della incolumità fisica di persone o soggetti, i tempi necessari per l'adozione delle procedure di cui alle precedenti Sezioni 2, 3, 4 e 5, Titolo I – Procedura ordinaria, non possono essere rispettati;

(ii) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per la Società che possano cagionare danni ingenti e/o rilevanti ai beni della Società ovvero a CVA stessa, i tempi necessari per l'adozione delle procedure di cui alle precedenti Sezioni 2, 3, 4 e 5, Titolo I – Procedura ordinaria, non possono essere rispettati;

(iii) quando, nell'ipotesi prevista dal precedente comma 41.1, lettera c), l'affidamento debba essere disposto entro un termine che non consenta l'adozione delle procedure di cui alle precedenti Sezioni 2, 3, 4 e 5, Titolo I – Procedura ordinaria ed il mancato affidamento comporti la rinuncia ad un notevole guadagno e/o la perdita di un notevole risparmio per la Società.


...(omissis)...

IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE

- pag. 31 di 38 -



...(omissis)...




...(omissis)...

IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE



PARTE III - DISPOSIZIONI SULLA CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 46 Conclusione del Contratto.

46.1 Il Contratto è stipulato in una delle seguenti forme:

- a) forma pubblica (rogito notarile);
- b) scrittura privata autenticata;
- c) scrittura privata, in alternativa alla lettera d);
- d) mediante corrispondenza commerciale, che costituisce la forma ordinaria;
- e) oralmente, nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

46.2 Si adottano le forme di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, solo qualora le suddette forme siano requisito di validità, di opponibilità o di trascrivibilità del Contratto.

46.3 Anche quando concluso oralmente, del Contratto deve tenersi rendicontazione interna a fini di controllo contabile, gestionale e di regolare conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

...(omissis)...



...(omissis)...

IL SEGRETARIO

C.V.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE



...(omissis)...



PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 Entrata in vigore – disposizioni transitorie.

53.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° dicembre 2011.

53.2 Rimangono regolate dalle disposizioni precedenti impartite dalla Società tutte le procedure che hanno avuto avvio in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 54 Clausola di flessibilità.

54.1 Le disposizioni del presente Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione del C.d.A. della Società.

54.2 Dall'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento che non siano attuazione di norme imperative di legge non può in ogni caso derivare, direttamente o indirettamente, nocumento agli interessi imprenditoriali della Società.

Art. 55 Aggiornamenti.

55.1 Ogni intervento regolamentare incidente sulle disposizioni contenute nel presente Regolamento o sulle materie in esso disciplinate va attuato da parte del Consiglio di Amministrazione mediante atto espresso di modifica, integrazione o sospensione che faccia esplicito riferimento alle corrispondenti disposizioni regolamentari modificate, integrate o sospese.

Art. 56 Clausola di chiusura.

56.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le norme ed i principi contenuti nelle fonti elencate all'art. 5.


~~IL SEGRETARIO~~

~~IL PRESIDENTE~~

C.V.A. S.p.A.



ALLEGATI



...(omissis)...